



sede legale
Piazza Garibaldi 26
CASALMAGGIORE (CR)

Sede Operativa ed Amministrativa ZONA ARTIGIANALE
26037 SAN GIOVANNI IN CROCE (CR)
Partita Iva e Codice Fiscale 01059760197

TEL.0375/311042
FAX 0375/311043
E.Mail . info@casalascaservizi.com

ALLEGATO =b= AL N. 17115/8077 DI REP.

STATUTO

TITOLO I
DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

È costituita una S.p.A : a prevalenza pubblica locale con la denominazione sociale “ CASALASCA SERVIZI S.p.A.”

ARTICOLO 2 – SEDE

La società ha sede in Casalmaggiore.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici e depositi entro l’ambito territoriale degli Enti locali partecipanti.

ARTICOLO 3 – DURATA

La durata della Società è stabilita dalla data di costituzione sino al 31.12.2050 ma potrà essere prorogata, ed anche anticipatamente sciolta, con deliberazione dell’assemblea dei soci a sensi di legge.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto l’organizzazione, la gestione, l’esecuzione in proprio o per conto di terzi dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale

La Società potrà quindi:

- a) gestire i servizi, in conto proprio o per conto terzi, di raccolta, trasporto, smaltimento, stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani, dei fanghi di depurazione e dei rifiuti pericolosi , compresi sia lo spazzamento, la pulizia e il diserbo di strade ed aree pubbliche anche adibite a verde nonché la loro eventuale manutenzione, sia la rimozione della neve, nonché realizzare i relativi impianti ed opere di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti in genere;
- b) gestire i servizi per la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento dei rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, realizzare bonifiche ambientali nonché realizzare i relativi impianti ed opere;
- c) erogare i servizi concernenti l’igiene e la salubrità urbana, compresa la disinfezione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari ed i trattamenti antipolvere di aree e strade pubbliche;
- d) gestire, ai sensi di legge, l’attività di vendita del gas naturale;
- e) gestire i servizi concernenti la produzione, il trasporto, la distribuzione, l’acquisto e la cessione di energia elettrica nonché realizzare i relativi impianti ed opere;
- f) realizzare e gestire impianti per il teleraffreddamento, il teleriscaldamento, e la produzione combinata di calore ed energia elettrica, nonché realizzare e gestire le reti di distribuzione del calore ed energia elettrica per tutti gli usi;
- g) gestire i servizi di illuminazione pubblica, dei sistemi semaforici e di illuminazione votiva nei cimiteri, ivi compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- h) gestire servizi di trasporto pubblico di cose e di persone sia per conto terzi che per conto proprio e ogni attività collaterale comunque connessa ivi inclusi i parcheggi;
- i) gestire i servizi di informatizzazione, trasmissivi e di controllo, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- j) gestire le attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione e ogni attività per l’ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la realizzazione dei relativi impianti;
- k) prestare servizi in materia di risparmio energetico compresa la gestione del calore, la gestione di impianti termici e relative attività di manutenzione e controllo;
- l) provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di centrali, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo;
- m) eseguire la progettazione, l’attuazione e la successiva gestione e manutenzione di opere pubbliche, di opere di urbanizzazione, reti ed impianti tecnologici di qualsiasi tipo;

n) gestire altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi con l'assetto del territorio.

o) la gestione tecnica del servizio d'interesse pubblico nonché la gestione amministrativa contabile, anche mediante l'uso dei sistemi automatizzati che mettano in chiara evidenza i risultati economici gestionali conseguiti gli oneri fiscali e la spesa/costi nel rispetto delle leggi vigenti per la redazione dei bilanci societari ;

p) ai sensi di legge, ogni azione di consulenza, supporto e progettazione per l'ottenimento di finanziamenti o contributi pubblici o privati, in ambito nazionale, europeo e regionale, a favore di enti locali e di imprese;

q) Accertare, liquidare e riscuotere anche coattivamente, le tariffe relative al servizio svolto che non rivestano natura tributaria, procedendo altresì a determinare parametri obiettivi di computo delle tariffe medesime, al fine di omogeneizzare i costi nell'ambito del territorio di propria competenza;

r) Istituire o partecipare ad enti e società per la gestione di attività connesse o accessorie ai servizi sopraindicati, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. 143/91, convertito nella Legge 197/91;

In ottemperanza all'oggetto sociale potrà inoltre:

s) compiere ogni operazione commerciale, immobiliare, mobiliare e finanziaria, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alla legge 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91, D.Leg. n. 415/96 e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio in via occasionale di fidejussioni ed altre garanzie a favore di terzi purché strumentali all'oggetto sociale.

t) Acquistare, permutare, costruire, ricostruire, ampliare, prendere e concedere in locazione anche finanziaria od in affitto od in comodato od in uso, concessione, condurre, gestire, vendere terreni, fabbricati ed altri beni immobili.

u) Acquistare, permutare, costruire, noleggiare, prendere e concedere in affitto, in comodato d'uso, vendere beni immobili e materiali di qualsiasi natura

v) La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie ed immobiliari ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Essa potrà assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre società, imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La società, ai sensi di legge, conformemente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce i servizi pubblici locali e le attività in libero mercato di cui ai precedenti commi e realizza le connesse infrastrutture essenziali alla relativa gestione, attraverso risorse umane e materiali proprie, e/o attraverso appalti, e/o affidamenti e convenzioni, e/o attraverso ogni altra modalità di rapporto con soggetti esterni (es. reti d'impresa, ecc.) coerenti con le norme di legge.

Se gli enti locali affidano fisicamente servizi pubblici locali ricompresi nell'oggetto sociale ma non ricompresi nei servizi pubblici locali già affidati con gara a doppio oggetto, si rende necessario avviare tale tipo di gara per la ricerca di un ulteriore socio privato gestore-operativo, introducendo le categorie di azioni.

ARTICOLO 5 - FINALITÀ

La Società è costituita primariamente quale strumento operativo per rendere efficiente ed economica, all'interno dell'organizzazione amministrativa locale, la gestione del servizio oggetto societario entro il territorio degli Enti locali interessati.

L'interesse degli Enti locali alla partecipazione societaria non sarà quindi, esclusivamente, quello di conseguire un utile, ma di esercitare con modalità imprenditoriale la gestione del servizio al fine di portare la stessa a condizione di autosufficienza economica.

Per il raggiungimento di dette finalità gli Enti locali soci dovranno trasferire con apposito atto convenzionale le proprie particolari prerogative di esclusività alla Società

TITOLO II CAPITALE-SOCI-AZIONI

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

Il Capitale della società è determinato in Euro 500.000(cinquecentomila) e potrà essere aumentato con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Il Capitale Sociale è diviso in diecimila azioni da Euro 50 (cinquanta) ciascuna.

In caso di aumento del capitale i versamenti del capitale sottoscritto verranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che riterrà conveniente fermo il disposto dell'art. 2441 del C.C. in materia di opzione.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di sconto fermo il disposto dell'art. 2344 C.C.

La società è a capitale misto ai sensi di legge.

ARTICOLO 6 bis – FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società ha facoltà di acquisire mutui, prestiti o finanziamenti dai soci, nei limiti e con i criteri stabiliti dal CICR, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 01/09/1993 n. 385 e delle altre prescrizioni normative vigenti al momento dell'apporto affinché tale acquisizione non sia considerata raccolta di risparmio tra il pubblico.

Tali somme potranno essere eseguite, su richiesta dell'Organo Amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, esse sanno infruttifere di interessi, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto espressamente autorizzata dall'assemblea.

ARTICOLO 7 - SOCI

Oltre ai comuni possono divenire soci, società ed enti privati le cui partecipazioni non possono comunque essere superiori complessivamente al 49% del capitale sociale. La limitazione qui prevista non può essere modificata senza il consenso di tanti soci che rappresentano almeno i 9 decimi del capitale sociale.

Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la società è la sede sociale.

A SEGUITO DI GARA PUBBLICA DEL 06/06/2008 SONO STATI INDIVIDUATI I SOCI PRIVATI CO-GESTORI

In adesione all'art. 113, c. 5, lett. "b", D.Lgs 267/2000, la partecipazione dei soci co-gestori della società è fissata fino al 31.12.2025 e sottoposta alla disciplina dettata dal bando di gara:

- a) la durata del rapporto societario dei soci co-gestori con la società, al fine di consentirne il ritorno sul capitale da detti soci investito, è stabilita sino alle ore 00,00 del 31/12/2025;
- b) i soci co-gestori hanno facoltà di disporre della futura cessione delle proprie azioni della società a valore di mercato comprensivo dell'avviamento commerciale (come da futura procedura ad evidenza pubblica), ovviamente recuperando il capitale sociale versato, la quota delle riserve ed atteso che il valore peritale sopra citato sarà posto come importo a base del rialzo nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica;
- c) i soci co-gestori hanno diritto di godere della prelazione rispetto al valore massimo offerto dai concorrenti in sede di futura gara alla scadenza del vigente rapporto societario con la società, in quanto compatibile con il quadro normativo vigente all'epoca dell'operazione, previa delega irrevocabile all'organo amministrativo della società per celebrare tale gara per la cessione delle proprie partecipazioni alla scadenza del periodo citato alla precedente lettera a;
- d) i soci co-gestori hanno diritto di mantenere lo status di socio non stabile co-gestore nella società a futura gara deserta (per la ricerca di uno o più soci dotato dello status di socio co-gestore) alla scadenza, alla luce di quanto in tal senso sarà previsto dall'ordinamento (allora) all'epoca vigente;
- e) l'eventuale plusvalore emerso in sede di futura gara rispetto al valore di stima comprensivo dell'avviamento commerciale delle azioni della società nelle mani dei soci tecnologici, è ripartito pro-quota tra i soci di diritto pubblico;

f) è vietato aumentare, in percentuale, il valore della partecipazione al capitale della società nelle mani dei soci co-gestori;

g) i soci co-gestori non potranno vantare alcun diritto per futuri affidamenti diretti di servizi pubblici locali da parte dei soci pubblici della società (atteso che eventuali ulteriori affidamenti diversi dal servizio rifiuti urbani integrato saranno attribuiti alla società esclusivamente con procedura ad evidenza pubblica, alla quale la società potrà partecipare ai sensi di legge).

La qualità di socio pubblico discende dalla titolarità di almeno una azione; essa comporta di per sé piena e assoluta adesione al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi societari legalmente adottate, nonché l'affidamento fisico di almeno un servizio pubblico locale ricompreso nel precedente art. 4.

ARTICOLO 8 - AZIONI

Le azioni sono nominative, indivisibili e di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Ogni azione attribuisce diritto di voto.

Ogni socio può ottenere dalla società un certificato attestante la sua qualità di socio e l'ammontare delle azioni possedute.

Le azioni sono trasferibili tra soci a sensi di legge, ferma l'osservanza dell'art.7 del presente Statuto.

Le azioni messe in vendita da uno dei soci devono essere offerte agli altri soci proporzionalmente alle rispettive azioni possedute, in prelazione al giusto prezzo.

Pertanto il socio che intenda vendere le proprie azioni deve informarne con lettera raccomandata il Consiglio di Amministrazione, indicando il prezzo richiesto e le generalità dell'acquirente.

Il Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione immediata, e, comunque, entro cinque giorni dal ricevimento della raccomandata agli altri azionisti.

Questi potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte in vendita in proporzione delle azioni rispettivamente possedute, in modo da lasciare il più possibile immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

Il prezzo delle azioni offerte in vendita deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della Società al tempo della cessione.

Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo, si farà ricorso al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 30

TITOLO III DEGLI ORGANI SOCIALI L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 9 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

È convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede della Società, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea; con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea, fintanto che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero in assenza di questi, da persona designata, fra gli amministratori, dagli interventi.

L'Assemblea designa un Segretario, anche un socio, salvo i casi in cui la legge richiede la presenza di un notaio.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea è costituita ai sensi dell'art. 2369 C.C. . L'Assemblea deve essere convocata su richiesta di soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

In caso di mancata convocazione opera il disposto di cui all'art. 2367 del C.C..

ARTICOLO 10 - DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la presenza e maggioranze stabilite dall'art.2368 e in caso di seconda convocazione, dell'art. 2369 C.C..

La nomina delle cariche sociali si effettua con le modalità previste dal 3° comma dell'art. 13 del presente statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

Nel verbale devono essere riassunto, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Le attribuzioni dell'Assemblea ordinaria e quelle dell'Assemblea straordinaria sono disposte rispettivamente dall'art.2364 del C.C. e dall'art. 2365 del C.C.

Ciò precisato, l'assemblea approva il bilancio di previsione, comprendente gli eventuali atti di straordinaria amministrazione ed il piano degli investimenti e relative fonti di copertura (disinvestimenti compresi).

ARTICOLO 11 - DIRITTO D'INTERVENTO

Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa e che non più tardi di 5 giorni liberi prima di quello stabilito dall'assemblea abbiano depositato le loro azioni nelle casse designate nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 12 – RAPPRESENTANZA

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea se conferiscono delega scritta ad altra persona che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, nei modi e con i limiti di cui all'art. 2372 del C.C..

I Comuni soci della società in assemblea devono essere rappresentati dal Sindaco pro tempore o da un Assessore designato con apposita scritta più sopra menzionata

GLI AMMINISTRATORI

ARTICOLO 13 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

La Società, se la legge speciale lo consente ovvero nei limiti consentiti da detto ordinamento, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Fermo restando quanto precisato al precedente periodo, il Consiglio sarà composto in ogni caso da un numero di consiglieri di parte pubblica superiori di un membro rispetto alla parte privata.

Salvo diversa unanime deliberazione dell'assemblea, la nomina dei Consiglieri avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via, fino al numero dei Consiglieri da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno disposti in una unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti per l'ultimo Consigliere da eleggere, prevarrà quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e a parità di voti, quello più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione elegge un Presidente scelto tra i consiglieri designati da soci appartenenti ad Enti locali.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

Gli Amministratori nominati devono procedere alle incombenze stabilite dall'art. 2383 C.C.- 4° comma e seguenti.

In caso di vacanza di uno o più posti di amministratori si applica l'art. 2386 C.C..

Le verifiche in sede di accettazione della nomina o comunque in sede di assunzioni di deleghe è fatta dal responsabile della prevenzione della corruzione.

È rispettato il principio dell'equilibrio di genere come da l. 120/2011.

ARTICOLO 14 - POTERI

Al Consiglio di Amministrazione spettano senza limitazioni e con facoltà di delega, tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione per quelli inderogabilmente riservati dalla legge alla esclusiva competenza dell'Assemblea.

Fermo restando i diritti acquisiti dai soci privati, sussiste:

- a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Spetta all'organo amministrativo valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, e comunque in coerenza con la così detta filiera di rischio da crisi aziendale, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuali;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Gli strumenti di governo eventualmente adottati sono indicati nella relazione sul governo societario (all'interno della relazione sul bilancio di cui all'art. 2428 codice civile, come apposito sezionale) che la società predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio.

Non integrandosi gli strumenti di governo societario con quelli sopraccitati, l'organo amministrativo dà conto delle ragioni all'interno della relazione di cui sopra.

L'organo amministrativo adotta specifici programmi di valutazione del rischio da crisi aziendale (classificato basso, medio, alto) e ne informa l'assemblea nell'ambito della Relazione di governo inserita nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 rubricato Relazione sulla gestione, codice civile. Se dall'analisi dell'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale emergessero elementi tali da far presumere un possibile stato di crisi, detto organo adotta senza indugio i relativi provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi ed eliminarne le

cause, attraverso un idoneo piano di risanamento (in sostituzione del bilancio di previsione) da farsi approvare dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il piano di risanamento prevede comunque la riemersione dell'utile di esercizio entro il terzo esercizio a decorrere da tale piano.

Non costituisce provvedimento adeguato l'eventuale ripianamento di perdite, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale (in sostituzione del bilancio di previsione) dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

L'organo amministrativo, previa propria deliberazione, adegua i regolamenti interni sul reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea di trasparenza, pubblicità e imparzialità, adottando appropriati criteri di selezione (con eventuale esclusione del personale non infungibile).

ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale dal Presidente o da chi ne fa le veci, o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri in carica o dal collegio sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale, od operativa amministrativa. La convocazione dello stesso è possibile in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia se il Presidente lo giudica necessario o quando ne ha fatto richiesta scritta la maggioranza dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

(Il Direttore Generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto).

Il Consiglio può validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 16 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni sono trascritte sull'apposito Libro.

Ogni verbale è firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario o dal notaio.

Le deliberazioni prese dal Consiglio in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge

ARTICOLO 17 - COMPENSI

Ai sensi anche delle leggi speciali l'Assemblea delibera l'ammontare dell'emolumento annuo agli amministratori.

Ai membri del Consiglio spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro lavoro. Per quanto compatibili anche con le leggi speciali e comunque in via sottordinata alle medesime, le remunerazioni degli amministratori investiti di particolare cariche è stabilita a norma dell'art. 2389 - 3° comma C.C..

I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario sono tenuti alla massima riservatezza in ordine alle informazioni di cui la Società venga comunque a conoscenza nell'esercizio della sua attività.

ARTICOLO 18- DIVIETI ED ALTRE RESPONSABILITÀ

Gli Amministratori della società sono soggetti al rispetto di quanto previsto dagli art.2390-2391-2392 C.C., salvo diversa indicazione deliberata dall'Assemblea.

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 19 - COMPOSIZIONE

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dell'art. 2403 del C.C.

ARTICOLO 20 – NOMINA E REVOCA

Dei sindaci, almeno due effettivi (di cui uno assume la Presidenza del Collegio) e almeno uno supplente, sono scelti dai soci di parte pubblica.

I sindaci restano in carica per tre anni e fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.

La nomina a sindaco comporta il rispetto di cui all'art.2400 - 3° comma del C.C.

La sostituzione dei sindaci avviene come previsto dall'art.2401 del C.C..

ARTICOLO 21 – RETRIBUZIONI E DOVERI

La retribuzione dei sindaci sarà deliberata dalla Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ai membri del Consiglio Sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Spetta al responsabile della prevenzione della corruzione le verifiche sulla compatibilità delle nomine dei sindaci effettivi e supplenti.

È rispettato l'equilibrio sulle quote di genere ai sensi della l. 120/2011.

ARTICOLO 21 – bis REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il ruolo di revisore legale dei conti (se la legge speciale non lo consente) non può essere assolto dal collegio sindacale.

Il revisore legale dei conti è nominato dall'assemblea dei soci per la stessa durata del collegio sindacale, la quale ne stabilisce anche la retribuzione per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Si applicano al medesimo le disposizioni civilistiche.

Spetta al responsabile della prevenzione della corruzione la verifica sulla compatibilità della nomina.

La retribuzione del revisore legale dei conti sarà deliberata dalla Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata del suo ufficio. Al medesimo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

Al revisore legale dei conti spetta il controllo contabile come da artt. 2409–bis e seguenti codice civile e dalle leggi speciali in materia

ARTICOLO 22 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre

Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio decade d'ufficio.

Il processo verbale delle riunioni è trascritto nel libro sociale e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono, altresì, intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alla Assemblea nei modi previsti dall'art.2405 del C.C..

ARTICOLO 23 - RESPONSABILITÀ

I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e sono responsabili solidamente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno presumibilmente non si sarebbe prodotto in presenza di una effettiva conforme azione di vigilanza

ART.24 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuno anno.

ART.24 – bis CONTABILITÀ E BILANCIO

Per l'attività diversa dai servizi pubblici locali d'interesse generale (così detta attività in libero mercato) la società provvederà ad adottare sistemi di contabilità separata.

In presenza di un bilancio consuntivo in perdita o di un bilancio di previsione in perdita o di un indicatore complessivo del rischio da crisi aziendale il cui grado di rischio risulta ricompreso nell'area del rischio alto, sussiste l'obbligo in capo all'organo amministrativo della società di adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, e quindi di predisporre, fare sottoporre al collegio sindacale e fare approvare all'assemblea ordinaria dei soci, un piano di risanamento indicante, tra l'altro, le azioni ed i calendari da porsi in essere per recuperare una situazione di equilibrio economico-finanziario entro il terzo esercizio a partire dal primo di detto piano.

ARTICOLO 25- RELAZIONE DEI SINDACI E DEPOSITO

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previsti dal 2° comma art.2364 del Codice Civile.

A tal fine il bilancio deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la discussione in Assemblea.

Il Collegio Sindacale deve riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, fare osservazioni o proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché non sia approvato.

I soci possono prenderne visione.

ARTICOLO 26 - PUBBLICAZIONE

La pubblicazione del bilancio deve essere effettuata ai sensi dell'art. 2435 del C.C..

ARTICOLO 27 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, avranno la destinazione che l'assemblea provvederà a deliberare.

TITOLO V
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 28 - SCIoglimento

Qualora si addivenga allo scioglimento in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo della società, il Consiglio di Amministrazione, entro il termine di trenta giorni, convocherà l'Assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2485 del C.C.

ARTICOLO 29 - LIQUIDAZIONE

L'Assemblea straordinaria delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma e per quanto previsto dagli artt. 2487 e 2496 del C.C..

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 30 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra i soci e la società anche se promosse da amministratori e sindaci ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cremona.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Cremona.

Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo procedura prevista dall'art. 806 e seguenti del c.p.c..

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato

ARTICOLO 31 - RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia.

Eventuali clausole dello statuto in contrasto con norme imperative sono eliminate o sostituite di diritto, senza eccezione e/o riserva alcuna da parte dei soci.

ARTICOLO 32 – BILANCIO E PARTICOLARI DIRITTI DERIVANTI DA CATEGORIE DI AZIONI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 2348 e seguenti del c.c., ai soci privati che hanno acquisito con gara la partecipazione societaria e la gestione di servizi pubblici affidati da parte degli enti locali soci, sono attribuiti particolari categorie di azioni, che godono degli utili o concorrono alle perdite del solo business o servizio oggetto di affidamento.

L'organo amministrativo della Società provvede a predisporre conti economici separati riferiti ai business sui quali esistono particolari categorie di azioni (di seguito, il conto economico sezionale).

Gli utili o le perdite derivanti dai conti sezionali saranno imputati esclusivamente al solo socio o ai soci a cui sono attribuite le particolari categorie di azioni riferite allo specifico business oggetto del conto sezionale.

Relativamente agli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio, per attività sviluppate dalla società, e non riconducibili ai conti economici sezionali imputati ai soci, gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento), da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa disposizione dei soci.

È demandata la puntuale e intera disciplina di tali categorie d'azioni in un regolamento ad hoc.

F.TO TODESCHINI GIAMPIETRO

F.TO GIOVANNI CORIONI, NOTAIO (L.S.)